## D. Lgs. n. 101/2018

*"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*

### DISPOSIZIONI DI INTERESSE

| | |
|---|---|
| **Linee guida piccole e medie imprese** **(art. 14, co.1, lett. d)** | Tra le novità di maggior interesse, si rileva, in primo luogo, l'introduzione al codice privacy, dell'**art. 154-bis** che indica tra i poteri dell'Autorità Garante (**co.1, lett.a)**) quello di "*adottare **linee guida** di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'art. 25 del Regolamento*".<br><br>Viene, inoltre, previsto (**co. 4**) che, *"in considerazione delle esigenze di **semplificazione delle micro, piccole e medie imprese**, il Garante, (…) promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento".*<br><br>Tali previsioni, in linea con quanto più volte ***richiesto dall'Ance***, favoriranno la definizione di modalità semplificate per l'adempimento, da parte delle piccole e medie imprese, degli obblighi previsti dal GDPR, tenendo conto anche delle specificità dei *"singoli settori"*. |
| **Periodo "di attenzione" di 8 mesi** **(art. 22, co.13)** | Il decreto ha, inoltre, previsto che il Garante, per i ***primi 8 mesi*** dall'entrata in vigore del decreto (***fino al 19 maggio 2018***), dovrà tenere conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie. |
| **Consenso minori con più di 14 anni** **(art. 2, co.1, lett.f)** | Introdotto al codice privacy l'**art. 2-quinquies** che stabilisce che il consenso al trattamento dei propri dati in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, può essere espresso dal minore che abbia ***compiuto i 14 anni***. |
| **Misure di garanzia** **(art. 2, co.1, lett.f)** | Previsto all'**art. 2-septies** del codice che i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento se in presenza delle condizioni di cui all'art. 9, par. 4 GDPR (previo consenso o in adempimento ad obblighi di legge o esercizio di un diritto in ambito lavoristico) e in conformità alle ***misure di garanzia*** che saranno disposte dal Garante, con cadenza biennale e previa consultazione pubblica (es. su sistemi di cifratura, pseudonimizzazione, minimizzazione e le altre misure utili per garantire i diritti degli interessati). |

| | |
|---|---|
| **Trattamento dati relativi a condanne penali e reati (art. 2, co.1, lett.f)** | Introdotto, inoltre, l'art. 2-octies,che ha previsto la necessità che il trattamento dei dati personali relativi a ***condanne penali e a reati connessi a misure di sicurezza***, è consentito se autorizzato da norma di legge o, nei casi previsti da legge, di regolamento e in particolare:<br><br>a) per l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o dell'interessato in materia di lavoro, nell'ambito dei rapporti di lavoro, secondo i limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi;<br>h) per l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;<br>i) per l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;<br>l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di legalità delle imprese.<br><br>Con decreto del Ministero di Giustizia, è autorizzato il trattamento di tali dati se effettuato in attuazione del Protocolli di intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'Interno o con le prefetture-UTG. Il decreto individuerà le tipologie di dati trattati, gli interessati e i trattamenti eseguibili. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da adottarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del DLgs, il trattamento di tali dati in attuazione dei suddetti protocolli è consentito, purché previo consenso del Garante, tali Protocolli indichino la tipologia dei dati da trattare e le operazioni eseguibili. |
| **Persone "designate" (art. 2, co.1, lett.f)** | Prevista, all'art. 2-quaterdecies la possibilità che il titolare o il responsabile del trattamento prevedano l'assegnazione a ***persone fisiche***, espressamente ***designate*** e che operano sotto la loro autorità, di compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali. |
| **Organismo nazionale di accreditamento (art. 2, co.1, lett.f)** | Indicato, all'art. 2-septiesdecies quale organismo nazionale di accreditamento, ***Accredia***, l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008. Resta fermo il potere del Garante di assumere direttamente l'esercizio di tali funzioni in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'ente di accreditamento. |
| **Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 15)** | Indicate, nel novellato art. 166 del codice privacy, le violazioni oggetto di sanzione amministrativa, ivi compresa la mancata effettuazione della valutazione d'impatto. |

| | |
|---|---|
| | Il Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indagine, e a seguito di ispezioni o verifiche può avviare il procedimento per l'adozione di sanzioni notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni.<br><br>Entro 30 giorni dalla ricezione il contravventore può chiedere di essere sentito dal Garante o inviare scritti difensivi.<br><br>Entro il termine per la presentazione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.<br><br>Previsto che il ***50% del totale annuo*** dei proventi delle sanzioni, saranno utilizzate per specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione.<br><br>Il Garante, con proprio Regolamento pubblicato in G.U. definisce le modalità per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni con relativi termine. |
| **Trattamento illecito dei dati**<br><br>**(art. 15, co. 10)** | Novellato l'**art. 167** del codice in merito al trattamento illecito dei dati e introdotti l'**art. 167-bis** che introduce il ***reato di comunicazione e diffusione illecita di dati su larga scala*** e l'***art. 167-ter*** che introduce il reato di ***acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala***. |
| **Procedimenti sanzionatori pendenti**<br>**(art. 18)** | Previsto che per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è consentito il pagamento in misura ridotta (2/5 del minimo edittale) ***entro 90 giorni*** dall'entrata in vigore del decreto (18 dicembre 2018).<br><br>Decorso tale termine, l'atto assume valore di ordinanza-ingiunzione senza ulteriore notificazione, e dovrà essere corrisposto l'importo indicato ***entro 60 giorni*** dalla scadenza del termine suddetto (16 febbraio 2019).<br><br>Il Garante, ferma restando la possibilità per il contravventore di fornire memorie difensive, può disporre l'archiviazione o l'ordinanza-ingiunzione. |
| **Trattazione affari pregressi**<br>**(art. 19)** | Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (**4 ottobre 2018**) il Garante provvederà a pubblicare un avviso sul proprio sito istituzionale, a seguito del quale i soggetti interessati potranno, entro i successivi 60 giorni, presentare motivata richiesta di trattazione di reclami, segnalazioni e richieste di verifica preliminare pendenti. |

| | |
|---|---|
| **Autorizzazioni generali del Garante (art. 21)** | Il Garante, con provvedimento da porre in consultazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (**17 dicembre 2018**), individua le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni già adottate che risultano compatibili con il regolamento e il DLgs e provvede, se necessario, al loro aggiornamento.<br><br>Le autorizzazioni incompatibili cessano di produrre effetti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto. |
| **Disposizioni transitorie (art. 22)** | Precisato che, dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante continueranno ad applicarsi se compatibili con il GDPR e il Dlgs. |

*Settembre 2018*